



COMUNE DI SANDRIGO
Provincia di Vicenza




Elaborato

5



Piano Comunale per il Commercio su aree pubbliche

***Regolamento per la disciplina del commercio su aree
pubbliche***



COMUNE DI SANDRIGO
SETTORE URBANISTICA – EDILIZIA
PRIVATA – COMMERCIO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Michele Boscardin

UFFICIO
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA -
COMMERCIO

Dalle Nogare Manuela
Geom. Novello Ivan
Ing. Ambrosi Elena Roberta

Sommario

CAPO I	4
OGGETTO E DEFINIZIONI	4
Art. 1- Oggetto	4
Art. 2 - Definizioni	4
CAPO II	8
NORMATIVA GENERALE	8
Art. 3 - Esercizio dell'attività	8
Art. 4 -Autorizzazione con posteggio	9
Art. 5 - Numero massimo posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto	9
Art. 6 - Svolgimento dell'attività con posteggio – Obblighi e divieti per gli operatori	9
Art. 7 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	10
Art. 8 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante.....	11
Art. 9 - Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche	12
Art. 10 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	14
Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari.....	14
Art. 12 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza	15
Art. 13 - Produttori agricoli	15
Art. 14 - Posteggi riservati ai produttori agricoli	16
Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	18
Art. 16 - Revoca delle autorizzazioni.....	18
Art. 17 - Sospensione, decadenza e revoca della concessione del posteggio.....	19
CAPO III	21
DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI POSTEGGI ISOLATI.....	21
Art. 18 - Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi isolati.....	21
Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio.....	22
Art. 20 - Circolazione pedonale e veicolare.....	22
Art. 21 - Modalità di tenuta e consultazione del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche	23
Art. 22 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie.....	23
Art. 23 - Posteggi temporaneamente liberi – Modalità di assegnazione ai precari	24
Art. 24 - Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio.....	25
Art. 25 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	25

Art. 26 - Trasferimento temporaneo del mercato	26
Art. 27 - Soppressione del mercato o di singoli posteggi.....	26
Art. 28 - Modifica del giorno di svolgimento del mercato	26
Art. 29 - Mercati straordinari	26
Art. 30 - Migliorie.....	27
CAPO IV	28
FIERE	28
Art. 31 - Piano delle fiere	28
Art. 32 - Trasferimento della fiera	28
Art. 33 - Autorizzazione/concessione per la Fiera	29
Art. 34 - Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario.....	29
Art. 35 - Subingresso in Fiera.....	30
Art. 36 - Presenze dei concessionari di posteggio	30
CAPO V	31
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI SAGRE E MANIFESTAZIONI.....	31
Art. 37 - Autorizzazione/Concessioni temporanee in occasioni di sagre e manifestazioni.....	31
Art. 38 -Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee	31
Art. 39 - Criteri per la composizione della graduatoria.....	32
Art. 40 - Decadenza dal diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria.....	32
Art. 41 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati	33
Art. 42 - Obblighi e divieti per gli operatori.....	33
CAPO VI	34
DISPOSIZIONI FINALI	34
Art. 43 - Modulistica.....	34
Art. 44 – Sanzioni	34
Art. 45 - Disposizioni transitorie	35
Art. 46 - Abrogazione di precedenti disposizioni	35
Art. 47 - Efficacia.....	35

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1- Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dal Decreto Legislativo n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012, dalla DGR 986 del 18 giugno 2013, dalla L.R. n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come "Legge Regionale"), dagli Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nella DGR n. 1902 del 20 luglio 2001, come successivamente integrata e modificata e dalla DGR n.1010 del 05/06/2012 nonché, relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, dall'Ordinanza del Ministero Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007.

In particolare il Regolamento disciplina:

- le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi;
 - i criteri di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli;
 - le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
 - gli obblighi ed i divieti per gli operatori
 - le modalità per il rilascio delle autorizzazioni temporanee in occasione di Sagre Paesane e manifestazioni;
 - le sanzioni amministrative a carico degli inadempienti
2. Il regolamento è approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ed è allegato al Piano Comunale del Commercio sulle aree pubbliche.

Art. 2 - Definizioni

1. Il Regolamento fa proprie le definizioni derivanti dalla normativa statale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche; nel caso di modifiche alle definizioni operate dalla normativa sovraordinata esse devono intendersi automaticamente operanti ai fini del Regolamento, senza necessità di formale variante al testo.
2. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a. **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle

demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- b. **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c. **per mercato:** area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità attrezzata composta da un numero di posteggi non inferiori a 6 destinati alla vendita di beni non alimentari o alimentari, con o senza somministrazione;
- d. **per mercato a merceologia esclusiva:** un mercato nel quale la merceologia ammessa è individuata in modo specifico dal Comune e che possono svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa;
- e. **per mercatino dell'antiquariato e del collezionismo:** mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- f. **per mercati straordinari:** i mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
- g. **per posteggi isolati:** mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;
- h. **per mercato minore:** mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- i. **per mercato maggiore:** mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti
- j. **per mercato stagionale:** un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- k. **per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; non sono considerate fiere soggette al presente regolamento ed alla disciplina della Legge Regionale le mostre mercato e le fiere in cui prevale l'attività espositiva e nelle quali l'attività di vendita assume valenza del tutto residuale: tali manifestazioni sono disciplinate dalle legge Regione Veneto 23 maggio 2002 n° 11;
- l. **per presenze effettive:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel posteggio assegnato per il periodo previsto
- m. **per presenze in un mercato:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato al mercato per la spunta, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività

commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad un'obiettivo insufficiente delle dimensioni del posteggio;

- n. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede alla verifica dei precari dotati della idonea struttura di vendita presenti al mercato ed all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati
- o. **per orario di vendita:** è indicato nel Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche per il mercato o posteggio isolato. Corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente, tali prescrizioni non si applicano nel caso di maltempo come previsto all'art. 18. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale
- p. **per struttura/attrezzatura idonea a svolgere l'attività:** il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di copertura e di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza nell'arco della giornata di mercato
- q. **per manifestazione straordinaria:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
- r. **per sagra:** manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;
- s. **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone o alla società di capitali regolarmente costituite o alla cooperativa che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti viene rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune ove è posta la sede legale, o dal Comune ove il richiedente intende avviare l'attività;
- t. **SCIA - Segnalazione Certificata di attività per vendita temporanea in area pubblica in occasione di manifestazioni:** è il titolo idoneo per le ditte iscritte al Registro delle Imprese che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- u. **per concessione:** il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;

- v. **per posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- w. **per miglioria**: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di scegliere, nell'ambito dell'apposita procedura concorsuale, un posteggio libero diverso dal proprio;
- x. **per settore merceologico**: ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D. lgs 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare o al settore non alimentare fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D. lgs 114. L'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- y. **per tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, conforme a quanto stabilito nel Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche;
- z. **per operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- aa. **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto in forma itinerante su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta o su posteggi dati in concessione. La durata della concessione ed il rinnovo della stessa saranno determinati secondo quanto stabilito, in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D.Lgs n. 59/2010, dall'Intesa della Conferenza Unificata in data 05/07/2012 e recepito nella DGR n. 986 del 18/06/2013.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche o a società di persone o a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del D. lgs 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di **posteggio**, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del D. lgs 114/1998 per l'attività in forma **itinerante**, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, a partecipare alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati della Regione Veneto in qualità di "precari" ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3 del D.Lgs. 114/1998 (*art. 30 c. 3 del DLgs. 114: Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'art. 28*), a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 e a chi è in possesso del requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS – INAIL o di altri Istituti Previdenziali.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs 114/1998.
7. Le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche su

posteggi ed in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001.

Art. 4 -Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio alla Ditta che sia iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, sia già dotata di P. Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare (DURC), come previsto dalla normativa vigente. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 ed alla successiva normativa regionale in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D. Lgs n. 59/2010.
2. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 44, comma 3, - Sanzioni, del presente regolamento.
3. Nel caso di società ed ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della Legge Regionale, le assenze per malattia, gravidanza o per servizio militare vanno riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Art. 5 - Numero massimo posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto

1. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale; il limite è innalzato a tre posteggi nel caso di fiere costituite da un numero di posteggi superiore a cento.

La norma opera anche nel caso che la titolarità o il possesso avvengano per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Art. 6 - Svolgimento dell'attività con posteggio – Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nella autorizzazione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nel titolo e del Regolamento Comunale.
2. E' vietato occupare uno spazio maggiore di quello concesso.

3. E' vietato unire due o più banchi ubicati in posteggi contigui.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
7. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
8. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico e dell'eventuale tipologia merceologica per il quale è stato istituito il posteggio.
9. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo ad occupare il posteggio in originale su richiesta degli organi di vigilanza
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, l'arredo urbano, gli elementi vegetali ed ogni altro elemento del patrimonio comunale.
11. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, così come previsto dall'art. 14 del D. lgs 114/1998.
12. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio

Art. 7 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica con esclusione di quelle aree interdette ai sensi del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 114/1998, è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio alla Ditta che sia iscritta in Camera di Commercio con attività commercio in area pubblica, sia già dotata di P. Iva, iscritta alla gestione pensionistica INPS ed in posizione previdenziale regolare (DURC) come previsto dalla normativa vigente.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è presentata dall'interessato al Comune di Sandrigo – Settore Commercio, il quale provvede alla sua istruttoria nel termine di 30 giorni dalla presentazione, richiedendo le eventuali necessarie integrazioni. La richiesta di integrazioni

sospende il termine per il rilascio della autorizzazione, la quale è rilasciata nel termine di 60 giorni dalla richiesta, intendendosi accolta qualora il Comune, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine indicato. L'autorizzazione può essere negata con atto motivato del Comune in mancanza dei requisiti di accesso e di esercizio di cui all'art. 71 del D.lgs 59/2010.

4. Al richiedente è rilasciata l'Autorizzazione da parte del Comune di residenza o del Comune ove è posta la sede legale, ovvero ancora del Comune ove lo stesso intende avviare l'attività ed ha validità per l'intero territorio nazionale
5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
6. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. In tal caso l'operatore ha l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita
7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante che si trasferisca a Sandrigo deve comunicare il cambiamento di residenza al Settore Commercio, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza nell'autorizzazione commerciale
8. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare entro trenta giorni le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 45 comma 3, del presente regolamento.
9. Nel caso in cui l'operatore divenga irreperibile e cancellato dall'anagrafe della popolazione residente ai sensi della normativa vigente, dovrà essere pronunciata la decadenza per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 8 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, né la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra. Devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.
4. La sosta è consentita fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione.
5. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, dell'attività di vendita in posteggi isolati, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o ad una fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste in un raggio di 300 metri dal posteggio più vicino occupato secondo gli orari indicati nel Piano Commerciale. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali si svolgono attività temporanee di vendita autorizzate.
6. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree individuate nell'allegato 6 del Piano Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche
In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili il Comune può consentire motivata deroga al predetto divieto.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
8. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

Art. 9 - Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è subordinato ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, è effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo, comporta per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto all'intestazione della concessione per il periodo residuo.
4. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad

eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

5. Con il trasferimento il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate già effettuate nel medesimo anno solare che, obbligatoriamente, devono essere indicate nell'atto di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda.
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto e la relativa comunicazione è inviata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore Commercio.
7. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Responsabile del Settore Commercio.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare domanda di subingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.
9. Lo scambio consensuale dei posteggi tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo e purché i posteggi appartengano al medesimo settore merceologico o alla medesima tipologia merceologica
10. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare domanda di subingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della domanda di subingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.
11. Nel caso di trasferimento per gestione di ramo d'azienda (affitto/ comodato) la ditta cedente, che non esercita più l'attività commerciale, deve essere iscritta in Camera di Commercio come "gestore di ramo d'azienda" e per tale attività avere apposita partita iva e iscrizione INPS.

12. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.

Art. 10 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota del Responsabile del Settore Commercio.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone, società di capitale o cooperative. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota del Responsabile del Settore Commercio.
3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, l'intestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 comma 10.

Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di vendita nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere deve svolgersi negli orari indicati nel Piano Comunale per il Commercio su area pubblica con riferimento al singolo mercato, posteggio isolato o fiera.
2. L'attività di vendita in area pubblica in forma itinerante può essere svolta tra le 7:00 e le ore 22:00.
3. Per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee in occasione di manifestazioni, la fascia oraria massima è compresa tra l'ora di inizio e di fine delle manifestazioni stesse.
4. Nel calendario previsto dall'art. 8 della legge regionale, sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati ricadenti in giornata festiva, o la loro anticipazione o posticipazione di giornata.

Art. 12 - Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza

1. Nell'applicazione del presente regolamento si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro modifiche ed integrazioni.

In particolare si rammenta che:

Il Comune assicura, sulle aree destinate ai posteggi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusa la raccolta dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienicosanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti prodotti dall'esercizio della propria attività al termine dello svolgimento del mercato. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.

Nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata all'ottenimento della "registrazione sanitaria" da parte dei competenti servizi dell'ULSS.

La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità sopra citata.

L'operatore che utilizzi mezzi a GPL o gruppi elettrogeni deve essere in possesso delle certificazioni, essere dotato delle attrezzature ed occupare il posteggio nelle modalità stabilite dalle norme di sicurezza.

Art. 13 - Produttori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001, i produttori agricoli iscritti nel Registro delle Imprese possono esercitare su aree pubbliche l'attività di vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla.
2. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.

3. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
4. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

Art. 14 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio ed il diretto rapporto tra produttore e consumatore, nel Piano Comunale per il Commercio su area pubblica sono previsti appositi posteggi riservati ai produttori agricoli come definiti dal precedente articolo.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli sono individuati con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e da comunicare alle Associazioni dell'Agricoltura. In tale provvedimento dovranno essere indicate le specifiche modalità previste per la formazione della graduatoria, da definire sulla base dei criteri di seguito specificati:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito della Provincia di Vicenza;
 - b) vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di trasformazione o manipolazione;
 - c) vendita esclusiva di prodotti della propria azienda e di aziende ubicate nella Regione Veneto;
 - d) maggior numero di presenze maturate come precario nel posteggio per il quale si concorre all'assegnazione; in caso di parità di punteggio saranno valutate:
 - La maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;
 - L'ordine cronologico di ricezione della domanda.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono essere assegnati per periodi inferiori all'anno, in modo tale da rispettare il criterio di prevalenza della produzione propria.
4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) il codice fiscale/partita IVA,

- c) la sede dell'azienda agricola;
 - d) il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Imprese riservata ai produttori agricoli;
 - e) la dichiarazione ai sensi dell'art.4 della L. 228/2001 effettuata al Comune sede dell'azienda;
 - f) la dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente;
 - g) la indicazione del posteggio richiesto;
 - h) l'eventuale periodo inferiore all'anno per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda;
 - i) l'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
 - quelli prodotti nella propria azienda con i relativi periodi di produzione;
 - i prodotti non provenienti dalla propria azienda, ma da aziende ricadenti nell'ambito della Regione Veneto delle quali dovrà essere indicata sede e ragione sociale;
 - j) numero presenze effettuate in tale posteggio come operatore precario.
5. Le domande di concessione del posteggio devono pervenire al Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
6. Per le domande giudicate incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, rigettate.
7. Sulla base delle domande pervenute, si procede alla formulazione della graduatoria
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, qualora non siano temporaneamente utilizzati dai concessionari, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze nel mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri commercianti su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche. Il medesimo soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio nello stesso mercato.
9. In relazione all'eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In tal caso un unico posteggio può essere oggetto di più concessioni, relative a periodi diversi dell'anno.
10. In caso di morte di un concessionario di posteggio o di cessione intera dell'azienda agricola, il subentrante ha diritto ad ottenere una concessione per lo stesso posteggio per il periodo di validità residuo della concessione originaria.

11. La concessione è revocata qualora risulti da due accertamenti che non vengono rispettati gli elementi che hanno consentito il conseguimento del punteggio per l'assegnazione oppure la prevalenza di vendita di prodotti di produzione propria come previsto dal comma 2 dell'art. 13.
12. Un produttore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs 114/1998, in caso di accertate violazioni di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Settore Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per i titolari di autorizzazione di tipo A e di tipo B per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) il commercio di prodotti contraffatti o adulterati;
 - b) il commercio di prodotti non conformi alla normativa poste a tutela del consumatore;
 - c) il mancato pagamento dei servizi inerenti al mercato e delle tariffe COSAP e altri oneri e contributi dovuti all'Amministrazione Comunale.
 - d) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
 - e) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
 - f) il doloso danneggiamento della sede stradale, manto erboso ove esistente, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
 - g) le violazioni del testo unico immigrazione
 - h) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 1bis, della Legge Regionale, in caso di esito negativo della regolarità contributiva, l'autorizzazione è sospesa per 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio.

Art. 16 - Revoca delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene **revocata** quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla camera

di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

- b) decada dalla concessione del posteggio ai sensi del successivo art. 17, comma 2.
 - c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui al DLgs. 59/2010;
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
 3. Il Responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è notificato all'interessato. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
 4. E' disposta la revoca per mancata regolarizzazione della posizione contributiva (DURC) al titolare di autorizzazione/concessione già sospesa, decorso il termine dell'art.15 comma 4 del presente Regolamento.

Art. 17 - Sospensione, decadenza e revoca della concessione del posteggio

1. Qualora vengano accertate e contestate all'operatore commerciale reiterate e/o gravi violazioni all'art. 6 il Comune può procedere alla sospensione della concessione di posteggio per un periodo della durata massima di tre mesi.
2. La concessione del posteggio decade per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.
Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
3. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, restando escluso qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

4. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentire di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
5. In caso di revoca della concessione di posteggio, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
6. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Responsabile del Settore Commercio che ne cura anche la notifica all'interessato.

CAPO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 18 - Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi isolati

1. Il mercato e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati con la deliberazione di approvazione del Piano Comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2 della Legge Regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano
2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi.
3. Il mercato di Sandrigo è a cadenza settimanale e di tipologia annuale ed ha luogo nella giornata del venerdì.
4. L'orario delle attività di vendita dalle ore 07.00 alle ore 13.00.
5. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione che potranno accedere allo spazio assegnato. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento
Anche per i posteggi isolati stabiliti nel Piano valgono le norme per l'assegnazione dei relativi posteggi, come indicate dal presente regolamento per gli operatori del mercato.
6. I concessionari devono accedere agli spazi assegnati non prima delle ore 06.30 ed non oltre le ore 08.00.
7. Entro le ore 8.15 i posteggi risultanti liberi, non occupati dagli operatori titolari, verranno assegnati agli operatori precari.
8. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore e diversa da quella assegnata ed è fatto inoltre obbligo agli operatori a permanere nei posteggi assegnati fino alle ore 12.30.
E' consentito lo sgombero anticipato per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero)
9. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio devono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa e permettere il completamento delle operazioni di pulizia dell'area.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta degli organi di vigilanza.
11. Qualora la giornata di svolgimento del mercato venga a coincidere con un giorno festivo, il mercato potrà essere anticipato, posticipato o effettuato in deroga. A tale fine, il Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente predisporrà un calendario annuale del mercato,

prevedendo sia lo spostamento dovuto a concomitanti giornate festive, sia le eventuali deroghe.

12. Qualora il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso potrà essere anticipato o posticipato, ma non effettuato in deroga.

Art. 19 - Modalità di utilizzo del posteggio

1. I banchi, gli autoservizi e le attrezzature utilizzati per l'attività di vendita devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato come indicato nell'allegato 1 al Piano "Planimetria dei posteggi del mercato del Venerdì".
2. Deve essere assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
3. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 03.04.2002.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
5. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell'attività.
7. Gli operatori che hanno necessità di utilizzo della corrente elettrica, dovranno provvedere a coprire i cavi elettrici di collegamento del proprio banco-autoservizio con il quadro elettrico tramite idonee guaine copricavo al fine di garantire la sicurezza al transito dei pedoni;
8. Gli elementi di protezione dei banchi, non possono sporgere per più di 50 centimetri dalla verticale del limite del posteggio ed, in ogni caso, le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere di ostacolo a passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso. Le merci appese non devono sporgere oltre il limite del banco a terra.
9. L'altezza dal suolo degli elementi di protezione, da misurarsi in corrispondenza del lato inferiore della frangia della tenda, non può essere inferiore m. 2,20
10. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

Art. 20 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area destinata a mercato deve essere delimitata da apposita segnaletica verticale fissa e mobile;
2. E' fatto divieto di transito e sosta a tutti i veicoli a motore dalle ore 6:30 alle ore 15:00

3. E' disposta la rimozione di tutti i veicoli in sosta sugli spazi assegnati agli operatori commerciali autorizzati dalle ore 6:30 alle ore 15:00 o che siano di intralcio allo svolgimento delle operazioni di mercato; è inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi
4. Sono ammesse le seguenti deroghe:
 - a) E' permesso l'accesso all'area del mercato a cicli e motocicli solo se condotti per mano e/o a motore spento e comunque in maniera tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
 - b) E' consentito l'accesso all'area mercato ai veicoli adibiti ed in servizio di Polizia, Soccorso o emergenza pubblici;
 - c) E' consentito l'accesso agli accompagnatori di persone invalide residenti nell'area interdetta, per permetterne l'accompagnamento a visite mediche e/o esami medici programmati;
 - d) E' consentito l'accesso a veicoli espressamente autorizzati in seguito a comprovate esigenze di salute, sicurezza o lavoro.
5. E' permesso ai residenti e frontisti (compresi i fornitori delle attività economiche presenti), l'accesso e l'uscita lungo la via più breve all'interno dell'area preclusa nelle fasce orarie 6.30-8.00 e 12.30-15.00. La sosta e la fermata rimangono comunque vietate.
6. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

Art. 21 - Modalità di tenuta e consultazione del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche

1. Presso l'Ufficio Commercio è depositato, a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche corredato da un elaborato aggiornato degli assegnatari di posteggio, con l'indicazione del numero dei posteggi, relativo settore merceologico ed eventuale tipologia, i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. L'Ufficio Commercio provvede all'aggiornamento dell'elaborato degli assegnatari di posteggio in caso di assunzione di provvedimenti comunali al riguardo.
3. Copia del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche e dell'elaborato degli assegnatari di posteggio sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e presso l'ULSS competente per quanto concerne i generi alimentari

Art. 22 - Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. Al fine della corretta applicazione delle norme del presente Regolamento, i competenti uffici del Comune provvedono a tenere e ad aggiornare:

- a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio, aggiornata in base all'anzianità di presenza del mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari e degli imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto di assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio, prescindendo dal fatto che l'operatore precario abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
 - c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Le graduatorie di cui al precedente comma sono consultabili presso il Comando di Polizia Locale, sono aggiornate mensilmente e rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 23 - Posteggi temporaneamente liberi – Modalità di assegnazione ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 8:00 non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi alle ore 8:00 sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, agli operatori precari aventi titolo.
3. L'operatore precario, quando partecipa alla spunta, deve fornire i dati identificativi della ditta, l'autorizzazione commerciale in originale all'organo di vigilanza ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività. La stessa persona non può effettuare la spunta contemporaneamente per proprio conto e per conto di altra ditta. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a dimostrare al personale incaricato la data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A.. L'operatore precario deve fornire i dati sulla regolarità contributiva al Settore Commercio
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base alla posizione nella *Graduatoria degli operatori precari* di cui al precedente art. 22, comma 1, lett. b), che viene formata dando, nell'ordine, le seguenti priorità:
 - a) all'operatore, appartenente al relativo settore/tipologia merceologico, che ha il più alto numero di presenze al mercato;
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dalla data di iscrizione nel R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
5. Nel caso in cui, allo scorrimento della graduatoria degli operatori precari come stabilito al comma precedente risultino posteggi liberi, i posteggi istituiti per la vendita di prodotti appartenenti a specifico settore/tipologia sono assegnati agli operatori precari sulla base del più alto numero di presenze al mercato indipendentemente dal settore/tipologia merceologica trattata, ad esclusione dei produttori agricoli che accederanno ai posteggi loro destinati

6. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
7. La mancata presenza per due anni consecutivi ad un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
8. La spunta è effettuata da personale incaricato, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito per l'inizio delle vendite e vi possono partecipare gli operatori precari che, entro tale orario, siano presenti presso il mercato con le strutture idonee alla vendita;
9. L'operatore già titolare di posteggio nel mercato non può risultare assente e partecipare, contemporaneamente, alla spunta per l'assegnazione di un posteggio diverso, anche se con altro titolo.
10. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
11. L'operatore commerciale può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due posteggi purché sia titolare di due diverse autorizzazioni e sia fisicamente presente con le strutture idonee per svolgere l'attività.
12. L'operatore precario che dopo l'assegnazione non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata per quel giorno ed il posteggio è assegnato all'operatore successivo in graduatoria.

Art. 24 - Oneri e imposte per l'occupazione del posteggio

1. Per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto il relativo canone secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento comunale.
Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Locale i quali rilasceranno regolare ricevuta.
2. Il canone dovuto ai sensi del precedente comma è calcolato fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario
3. Per l'inadempimento nei confronti del pagamento dei suddetti oneri si applicano le disposizioni del relativo Regolamento comunale.

Art. 25 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura del competente Settore del Comune, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 26 - Trasferimento temporaneo del mercato

1. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore commercio provvede al trasferimento temporaneo del mercato stesso o parte di esso in altra area fino a che si renda disponibile nuovamente la sede originaria. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

Art. 27 - Soppressione del mercato o di singoli posteggi

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative a livello regionale e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, per ragioni di razionalizzazione dell'area mercatale.

Art. 28 - Modifica del giorno di svolgimento del mercato

1. In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato.

Art. 29 - Mercati straordinari

1. L'effettuazione di mercati straordinari, in giorni diversi da quelli previsti per lo svolgimento dei mercati giornalieri o settimanali, è fissata nel calendario annuale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative degli operatori su aree pubbliche.
2. A detti mercati, da considerarsi come prosecuzione di quelli settimanali, possono partecipare esclusivamente i titolari di posteggio nel mercato settimanale.
3. L'effettuazione di detti mercati, è disposta, su proposta presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
4. A tal fine ogni anno, 30 giorni prima del primo dei mercati straordinari programmati, i titolari di posteggio che vi intendono partecipare ne danno comunicazione al Settore Commercio;
5. L'Ufficio Commercio ed il Comando di Polizia Locale, dopo aver accertato il raggiungimento della percentuale indicata al comma 3), delimita all'interno del mercato un'area comprendente un numero di posteggi pari a quello delle adesioni pervenute; i posteggi in tal modo individuati sono assegnati con le seguenti modalità:

- a) agli operatori commerciali titolari di posteggio ricadente nell'area individuata, il posteggio è riconfermato anche nel mercato straordinario;
 - b) ai restanti operatori è data facoltà di scegliere uno dei posteggi liberi: la priorità di scelta è data dalla posizione del singolo operatore nella graduatoria di anzianità di partecipazione al mercato ordinario;
6. La mancata partecipazione ai mercati straordinari, non giustificata da malattia o comprovate situazioni di forza maggiore, da parte di coloro che hanno dato la loro adesione è considerata assenza; l'assenza ingiustificata comporta l'esclusione dell'operatore dai mercati previsti per l'anno solare successivo.
7. Ulteriori prescrizioni potranno essere definite con successivo provvedimento dirigenziale

Art. 30 - Migliorie

1. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi compresi in un mercato, il Responsabile del Settore Commercio provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato;
2. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a. anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;
 - b. maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;
3. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti resisi liberi.

CAPO IV

FIERE

Art. 31 - Piano delle fiere

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale e sono individuate dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, che approva apposite schede distinte per singola fiera indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) periodo di svolgimento;
 - c) numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - d) eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - e) eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - f) eventuali condizioni particolari cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio su aree pubbliche.
4. Copia della scheda, della planimetria e del presente regolamento è consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio che ne faccia richiesta.
5. La gestione delle fiere può essere affidata in gestione, previa apposita convenzione, sentite le organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative degli operatori su aree pubbliche e fermo restando l'obbligo di applicare leggi e regolamenti.

Art. 32 - Trasferimento della fiera

1. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere ricercate soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio che abbia, per quanto possibile, caratteristiche analoghe.
2. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del Settore commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale.

3. Se lo spostamento riguarda più operatori, l'assegnazione dei nuovi posteggi avviene in base all'ordine di collocazione degli interessati nella graduatoria della fiera.
4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area sede della fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il Responsabile del Settore commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutta o parte della fiera in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 33 - Autorizzazione/concessione per la Fiera

1. La partecipazione alle fiere istituite nel territorio comunale è consentita esclusivamente ai titolari dell'autorizzazione/concessione rilasciata dal Comune.
2. L'autorizzazione/concessione per la fiera costituisce ramo d'azienda valevole in ciascun anno solare esclusivamente per i giorni di durata dell'evento, esclusivamente nel posteggio assegnato.
3. Per i criteri di priorità relativi alle procedure di assegnazione dei posteggi della Fiera si rimanda a quanto contenuto nell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 05/07/2012 e alla successiva normativa regionale in attuazione dell'art. 70 comma 5 del D. Lgvo n. 59/2010.
4. Prima di procedere al rilascio dell'autorizzazione/concessione decennale per i posteggi liberi è concessa ai titolari dei posteggi della fiera la miglioria, ovvero la possibilità di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi secondo le modalità di cui al precedente art. 30.
5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza giustificata per malattia o gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 34 - Domanda di partecipazione alle fiere a titolo precario

1. Gli operatori interessati a partecipare alle fiere a titolo precario, in quanto non titolari dell'autorizzazione/concessione devono fare apposita istanza in bollo, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera, indicando i dati identificativi dell'Azienda e la specifica autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica con la quale intendono partecipare (di tipo A o B).
2. Il Comune sulla base delle domande pervenute nei termini redige una graduatoria, per settore e tipologia merceologica, ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi per l'edizione della fiera per la quale è stata presentata domanda.
3. La graduatoria è redatta secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera effettuate con la medesima autorizzazione;
 - b) maggior anzianità di iscrizione al REA per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone si deve tenere conto della data di iscrizione al REA più favorevole

relativa al socio che ha conferito l'azienda o il ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile;

Art. 35 - Subingresso in Fiera

1. In caso di subingresso, l'operatore che ha acquisito il ramo d'azienda relativo ad un posteggio inserito in una Fiera, deve presentare domanda di voltura al Comune. Al subentrante è rilasciata l'autorizzazione avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 36 - Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio, o suo dipendente o collaboratore o associati in partecipazione, è tenuto ad essere presente presso il posteggio stesso entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; in caso contrario l'operatore è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari che siano inseriti nella graduatoria di cui al precedente art. 34.
2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora per una fiera sia stabilito l'obbligo di installare le strutture di vendita prima del suo inizio e di non rimuoverle fino alla fine, il mancato e non motivato rispetto di tale norma viene considerato assenza ingiustificata alla fiera stessa
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse miglione.

CAPO V

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI SAGRE E MANIFESTAZIONI

Art. 37 - Autorizzazione/Concessioni temporanee in occasioni di sagre e manifestazioni

1. In occasione di sagre e manifestazioni su area pubblica, il Responsabile del Settore Commercio stabilisce il numero delle autorizzazioni/concessioni temporanee che possono essere rilasciate per le manifestazioni stesse, stabilendo le eventuali tipologie merceologiche autorizzabili.
2. L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione e per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.
3. In caso di presentazione di un numero di domande superiore al numero dei posteggi disponibili per l'assegnazione, viene formata una graduatoria con i criteri stabiliti per le fiere.
4. Le domande per l'assegnazione dei posteggi devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della sagra o manifestazione.
5. I richiedenti devono essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed essere in posizione previdenziale regolare (DURC) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 38 -Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. L'operatore che intenda partecipare all'assegnazione dei posteggi disponibili durante lo svolgimento delle sagre e della manifestazioni deve presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio della sagra o manifestazione, istanza in bollo all'Ufficio Commercio del Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; codice fiscale/partita IVA nonché i dati sulla regolarità contributiva (DURC)
 - b) estremi dell'autorizzazione posseduta per l'esercizio del commercio in forma itinerante: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - c) tipologia merceologica che il richiedente intende porre in vendita;
 - d) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune.

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del Procedimento chiede la regolarizzazione che deve essere effettuata dal richiedente, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro il termine assegnato dallo stesso Responsabile del Procedimento e comunque in data utile per la istruttoria e la formazione della graduatoria relativa alla sagra o manifestazione.
4. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione per la stessa sagra o manifestazione, anche se in possesso di eventuali diverse autorizzazioni. Qualora il richiedente presentasse più istanze, ai fini della formazione della graduatoria sarà valutata esclusivamente la prima istanza pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 39 - Criteri per la composizione della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno valutate le domande pervenute entro i termini di cui al precedente articolo, nel rispetto dei seguenti criteri e nel corrispondente ordine di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze effettive alle precedenti edizioni della stessa Sagra o manifestazione per la quale si chiede l'assegnazione del posteggio, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda. Sia per le domande spedite a mezzo posta che per quelle consegnate direttamente al Comune, si farà riferimento al timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione posseduta.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è approvata dal Responsabile del servizio competente. Ad ogni partecipante è comunicata, a cura del Responsabile del Procedimento, l'avvenuta assegnazione o meno del posteggio, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo relativo al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della sagra ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento.
3. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento.
4. Qualora la rinuncia dell'operatore arrivi al Comune nei cinque giorni antecedenti l'inizio della manifestazione, non si procederà ad alcuna assegnazione.

Art. 40 - Decadenza dal diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria

1. L'operatore perde il diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria quando non si presenta all'assegnazione dello spazio pubblico nel termine stabilito, oppure rinunci all'assegnazione negli ultimi cinque giorni antecedenti l'inizio della sagra. E' fatta eccezione per i casi di assenza per malattia e gravidanza che dovranno comunque essere adeguatamente

documentati a mezzo di comunicazione scritta che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.

2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della autorizzazione. In caso di società, l'assenza per malattia o gravidanza può essere giustificata solo nel caso in cui tutti i legali rappresentanti della Società risultino contemporaneamente assenti per i medesimi motivi.

Art. 41 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultano occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, non vengono assegnati, e rimangono pertanto liberi.

Art. 42 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Sono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dai precedenti art. 6 e 12.
2. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate all'operatore, ferma restando l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni arrecati.
3. Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire l'eventuale applicazione di un deposito cauzionale in relazione all'esigenze di salvaguardia delle aree pubbliche e con riferimento alla specifica tipologia dell'attività commerciale che occupa il posteggio.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Modulistica

1. Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, nonché delle concessioni di posteggio utilizza gli strumenti telematici ai sensi del D.P.R. 160/2010 adeguati alla modulistica regionale vigente.
2. Le domande di nuove autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, di sub-ingresso in autorizzazioni ed eventuali relative concessioni nonché le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono presentate dagli operatori utilizzando gli strumenti telematici ai sensi del D.P.R. 160/2010 adeguati alla modulistica regionale vigente.

Art. 44 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 con la confisca delle attrezzature e della merce ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs 114/1998.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.lgs 114/1998.
3. L'occupazione di uno spazio superiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio e l'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali e dai commi 1 e 2 del presente articolo, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 689/1981 e s.m.i.
5. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.lgs 114/1998, in caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione
Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità le situazioni previste all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 45 - Disposizioni transitorie

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamento statali e regionali in materia.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 46 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento sono abrogate.

Art. 47 - Efficacia

1. Il presente regolamento assume efficacia trascorsi 15 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 71 dello Statuto comunale.